

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: Edifici scolastici vari – Zona 4B. Interventi di messa in sicurezza e ripristino solai, controsoffitti ed elementi di facciata. (CUP J14H16000150003) (C.I.G. 7011314F55)

Importo a base di gara: Euro 185.483,87

VERBALE DI GARA

I SEDUTA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'art 97 comma 2 del medesimo decreto, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia.

Qualora il metodo sorteggiato sia quello di cui all'art. 97 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e il valore della soglia di anomalia così determinato risultasse inferiore al minore dei ribassi proposti dagli operatori economici ammessi, non si procederà ad esclusione automatica e l'appalto verrà aggiudicato al massimo ribasso, ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi del'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero le offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Anche in tal caso resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il **costo della mano d'opera** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

*

L'anno **duemiladiciassette**, addì **09** del mese di **maggio** alle **ore 9,00** in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - nella sala destinata alle pubbliche gare, si è riunita la Commissione per la procedura aperta di cui in oggetto così composta (in applicazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 971-202523/2003 del 05/08/2003):

- Arch.. Claudio SCHIARI – Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 - in qualità di Presidente, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana e della D.G.P. n.

867-47903 del 16/12/2014 e s.m.i.;

- Dott.ssa Antonella DAMICO – Responsabile Ufficio Appalti e Coordinamento Attività Contrattuali del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni, in sostituzione del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni in applicazione della determinazione Dirigenziale n. 59-220657/2010 del 25/10/2010 (segretario verbalizzante);
- Dott.ssa Gian Piera LONGONI – Dipendente Regionale distaccata presso il Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni della Città Metropolitana di Torino;
- Sig.ra Gabriella BONAFORTUNA – Dipendente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni;

PREMESSO

- che con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture n. 565-35331 del 30/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente per oggetto “Edifici scolastici vari – Zona 4B. Interventi di messa in sicurezza e ripristino solai, controsoffitti ed elementi di facciata”, per un importo complessivo di Euro 251.360,41, di cui Euro 185.483,87 a base di gara;
- che con medesimo decreto si è preso atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1, Arch. Claudio Schiari, che ha provveduto alle verifiche di competenza, ivi comprese quelle attinenti alla validazione del progetto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010 (atto di validazione in data 14/12/2016);
- per il presente appalto non è stato previsto il frazionamento in lotti, per le motivazioni indicate nel Decreto del Consigliere delegato ai Lavori Pubblici

ed Infrastrutture n. 565-35331 del 30/12/2016 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016;

- che non è stato necessario redigere il D.U.V.R.I. in quanto i rischi analizzati in tale documento sono già stati presi in considerazione al momento della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. 12/1195 in data 01/03/2017 sono state individuate le modalità di gara stabilendo l'esperimento di una procedura aperta tra imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. per lavori con categoria prevalente OG1 class I per Euro 159.194,63. Sono altresì presenti lavorazioni riconducibili alla cat. OS30 per per Euro 26.289,24.

- con medesima determinazione è stato previsto altresì che la gara sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il **criterio con il criterio del prezzo** più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, **espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme** con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'art 97 comma 2, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia;

- che il bando di gara pubblicato in data 16/03/2017, contenente le modalità di effettuazione della gara, nonché le condizioni di ammissibilità alla stessa, viene allegato al presente verbale sotto la lettera A);

- che la pubblicità della gara è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente, nei seguenti termini:

avviso di gara pubblicato su:

- apposito sito internet dell'Osservatorio LL.PP della Regione Piemonte in data 16/03/2017;
- apposito sito informatico della Città Metropolitana di Torino in data 16/03/2017;
- Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino dal 16/03/2017 al 08/05/2017;
- Albo Pretorio del Comune di Torino dal 16/03/2017 al 08/05/2017;
- che i referti di avvenuta pubblicità nei termini sopra indicati sono depositati agli atti della Città Metropolitana;
- che è stato individuato il C.I.G. 7011314F55 e che è stato ordinato il versamento di Euro 225,00 in data 13/03/2017 quale contributo all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP);
- che il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 08/05/2017;
- che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre il suddetto termine, ad esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa);
- che in data odierna, ore 09,00, si procederà allo svolgimento dell'attività istruttoria ed ammissione dei concorrenti alla gara
- che l'avviso di gara prevede altresì che, qualora in esito alla definizione delle operazioni di ammissione si rendesse necessaria una ulteriore seduta pubblica, la Commissione di gara tornerà a riunirsi in data 22/05/2017 ore 9,00 per comunicare l'esito delle eventuali integrazioni e regolarizzazioni della documentazione di gara resesi necessarie ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Si prende preliminarmente atto che hanno fatto pervenire offerta le 84 imprese indicate nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera A).

Si dà atto che tutte le predette offerte sono pervenute nel termine previsto del 08/05/2017 ore 12,00 e vengono pertanto ammesse alla gara.

Non viene invece ammessa alla gara l'offerta dell'impresa SAGGESE S.P.A. - VIA G.P. D'ARAGONA 15 - 84014 NOCERA INFERIORE (SA) - C.F. 03650400652 poiché il plico offerta non è pervenuto entro il termine previsto del 08/05/2017 ore 12:00. La suddetta impresa viene pertanto esclusa dalla gara.

Si dà altresì atto che, per problemi tecnici, non è stato possibile effettuare la verifica negli elenchi dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riguardante imprese sanzionate a vario titolo. Pertanto la Commissione rinvia a successive verifiche da parte dell'Ufficio Appalti per il riscontro su eventuali segnalazioni rilevanti ai fini dell'ammissione alla presente gara che verranno comunicate nella seconda seduta del 22/05/2017.

Si prosegue quindi ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 con le operazioni di sorteggio per l'individuazione del metodo per il calcolo della soglia di anomalia.

Si procede a far constare che i fogli su cui sono stampati i cinque metodi A), B), C), D) ed E) articolato in E1), E2), E3), E4) e E5) vengono inseriti nell'urna uno alla volta dopo averli palesati e ripiegati più volte su se stessi, in modo da non rendere visibili le lettere dall'esterno.

Concluse le operazioni di inserimento, si provvede a rimescolare il

contenuto dell'urna.

Successivamente viene invitata una persona tra il pubblico ad effettuare l'estrazione.

Viene individuata il Sig. Antonino Di Santo, il cui documento identificativo viene depositato in copia agli atti, e il medesimo estrae il foglio che riporta il metodo di cui alla lettera D).

Si procede, pertanto, all'apertura dei plichi, che si presentano tutti chiusi e sigillati come previsto dal bando di gara e all'esame, per ogni concorrente, della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità alla gara, risultando quanto segue:

-tutti i plichi contengono l'offerta economica in busta sigillata e la documentazione richiesta ai punti "A" e "B" del bando di gara risulta essere, per tutti i concorrenti, idonea ai fini dell'ammissibilità alla stessa, ad eccezione degli operatori economici seguenti:

-A.T.I. GIORDANO ANTONIO (C.F.01266700762)/ SANTOROIMPIANTI S.R.L. (C.F. 01334530761) - CONTRADA CARPINELLI - 85021 AVIGLIANO (PZ) è ammessa con riserva poiché nella dichiarazione di gara (allegato A) dell'impresa Santoro Impianti s.r.l. il Legale Rappresentante non ha reso in maniera univoca la dichiarazione di cui al punto 15) della dichiarazione di gara (All. A), secondo cui bisogna dichiarare, **barrando alternativamente**, una delle tre opzioni ivi previste
Il punto 15) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 15) della dichiarazione (All. A), dispone, infatti, che occorre dichiarare **alternativamente** *“a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima*

procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. (indicare quali) e di aver formulato l'offerta autonomamente”.

Nella dichiarazione presentata dal suddetto operatore economico sono state effettuate due scelte a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente, e b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “*Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente (soccorso istruttorio), ma non applica alcuna sanzione.*” e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **A.T.I. IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO SRL (C.F. 02266620968)/BETTINELLI LORENZO S.R.L. (C.F. 3709420164) - VIA ETTORE FIERAMOSCA 30 - 20090 MONZA (MB)**

è ammessa con riserva poiché risulta aver reso, a corredo dell'offerta, Garanzia Fidejussoria per la cauzione provvisoria, rilasciata dalla compagnia Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia senza allegare a detta garanzia il documento di identità che identifichi il firmatario della compagnia assicurativa come previsto dal bando di gara il quale espressamente prevede:” *Alla cauzione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del fideiussore sottoscrittore ovvero, in caso di firma digitale del fideiussore, dovranno essere allegati gli elementi per poter verificare la validità di tale firma digitale*”

Detta carenza costituisce una irregolarità essenziale in quanto non consente di ricondurre la sottoscrizione apposta sulla garanzia fidejussoria alla effettiva identità del sottoscrittore.

La Commissione ricorda che l' art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 espressamente prevede:”***Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura***

non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro”.

La Commissione di gara, vista l'essenzialità delle irregolarità ha ritenuto, in applicazione della citata norma, di ricorrere al soccorso istruttorio e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- A.T.I. ITA.CO S.R.L. (C.F. 11530420014)/CREA.MI. S.R.L. (C.F. 08287360963) - VIA GIUSEPPE GALLIANO 15 - 10129 TORINO è ammessa con riserva poiché risulta aver reso, a corredo dell'offerta, Garanzia Fidejussoria per la cauzione provvisoria, rilasciata dalla compagnia Tua Assicurazione S.p.A. senza allegare a detta garanzia il documento di identità che identifichi il firmatario della compagnia assicurativa come previsto dal bando di gara il quale espressamente prevede:” *Alla cauzione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del fideiussore sottoscrittore ovvero, in caso di firma digitale del fideiussore, dovranno essere allegati gli elementi per poter verificare la validità di tale firma digitale”*

Detta carenza costituisce una irregolarità essenziale in quanto non consente di ricondurre la sottoscrizione apposta sulla garanzia fidejussoria alla effettiva identità del sottoscrittore.

La Commissione ricorda che l' art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 espressamente prevede:”**Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso**

istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro”.

La Commissione di gara, vista l'essenzialità delle irregolarità ha ritenuto, in applicazione della citata norma, di ricorrere al soccorso istruttorio e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. - VIA SOFOCLE N. 37 - ANDRIA (BA) C.F. 02149990729 è ammessa con riserva poiché ha reso la dichiarazione di subappalto in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal formulario dell'Amministrazione ai punti 17) e 18) nonché dal DGUE che richiede di indicare le percentuali in cui si intendono subappaltare le lavorazioni.

Si ricorda che, come previsto dal bando di gara la OG1 , categoria prevalente, è subappaltabile nel limite del 30% del suo importo e la OS30 , lavorazione speciale ex art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016, è subappaltabile nel limite massimo del 30% del suo importo e con unico contratto.

Di contro codesto operatore nella dichiarazione resa senza utilizzare il

formulario predisposto dall'Amministrazione da un lato richiama il limite del subappalto del 30% dell'importo complessivo dei lavori che è ben altra cosa e dall'altra nel DGUE non menziona le percentuali delle lavorazioni che intende subappaltare.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente (soccorso istruttorio), ma non applica alcuna sanzione.”* e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- COTOLO S.R.L. - VIA PRIMO SETTEMBRE 37 - 98123 MESSINA - C.F. 03269460832 è ammessa con riserva poiché il contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. per l'acquisizione della qualificazione in categoria OG1 classifica I prodotto a corredo dell'offerta, contiene al punto 3) la seguente condizione: *“l'impresa ausiliaria, in caso di aggiudicazione, potrà verificare e monitorare l'avanzamento dei lavori, la regolarità dell'esecuzione degli stessi, visionare tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi ed **inoltre accedere, anche a mezzo di proprio delegato, sui luoghi di svolgimento dei lavori onde verificare il regolare e legittimo svolgimento degli stessi**”.*

La su citata condizione non è apponibile in questa fase alla scrivente Stazione appaltante in quanto l'ausiliario non è di per se stesso tra i soggetti

ammessi all'accesso in cantiere ne'alla diretta interlocuzione con i soggetti responsabili del cantiere medesimo (diverso il discorso se, in caso di aggiudicazione, l'ausiliario dovesse diventare subappaltatore...) e si traduce in un condizionamento del contratto di avvalimento .

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente (soccorso istruttorio), ma non applica alcuna sanzione.”* e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- DECORI & RESTAURI SAS - VIA FATTORELLI 96/16 - TORINO C.F. 08718130019 è esclusa poiché **non risulta in possesso di idonea qualificazione per la partecipazione alla gara in oggetto.**

Per l'appalto in discorso è richiesta infatti la qualificazione in cat.OG1 class I, per coprire la quale codesto operatore possiede attestazione SOA in corso di validità, nonchè qualificazione ex art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni scorporabili riconducibili alla cat. OS30 per euro 26.289,24 (speciali ex art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016) ed è proprio per queste ultime che la qualificazione di codesto operatore economico risulta carente. In merito ad essa infatti codesto operatore cancella la dichiarazione sostitutiva relativa ad entrambe le modalità di qualificazione previste dal punto 7) del formulario di dichiarazione predisposto dall' Amministrazione

ed utilizzato da codesto operatore economico risultando quindi che non possiede qualificazione mediante Attestazione SOA in OS30 (peraltro non necessaria dato l'esigui importo) né possiede qualificazione ex art. 90 del DPR 207/2010.

Peraltro al punto 17) del già citato formulario codesto operatore dichiara di voler subappaltare " *tutte le lavorazioni e opere appartenenti alla cat. OS30*" manifestando così la propria volontà di coprire, in termini di importo la qualificazione in OS30 con qualificazione in Cat. Prevalente OG1, confermando così indirettamente, l'assenza di qualificazione in OS30.

Tutto ciò contravviene a quanto previsto dal bando di gara che richiamando la legge esplicitamente dispone: " *Ai sensi di quanto disposto dall'art 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e dal D.M. 10.11.2016 n. 248 le lavorazioni della categoria OS30 possono essere assunte da impresa qualificata nella relativa categoria nei limiti della qualificazione posseduta.*

Dette lavorazioni non sono avvalibili e sono subappaltabili nel limite massimo del 30% del loro importo e con unico contratto ai sensi dell'art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Dal dettato normativo richiamato è evidente che per detta lavorazione speciale ex art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 almeno il 70% della qualificazione in OS30 va posseduta direttamente dall'operatore economico il quale diversamente, qualora non la possieda in alcun modo, deve necessariamente fare un A.T.I. con operatore in possesso della medesima.

L'impresa DECORI & RESTAURI SAS - VIA FATTORELLI 96/16 - TORINO C.F. 08718130019 viene pertanto esclusa dalla gara.

- EL.MA. ENERGIE S.R.L - VIA SAVERIO MERCADANTE 3 - 20124 MILANO - C.F. 08231450969 è ammessa con riserva poiché non ha reso in maniera univoca la dichiarazione di cui al punto 15) della dichiarazione di gara (All. A), secondo cui bisogna dichiarare, **barrando alternativamente**, una delle tre opzioni ivi previste.

Il punto 15) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 15) della dichiarazione (All. A), dispone, infatti, che occorre dichiarare **alternativamente** “a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. (indicare quali) e di aver formulato l’offerta autonomamente”.

Nella dichiarazione presentata da codesto operatore economico sono state effettuate due scelte a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente, e b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., e di aver formulato l’offerta autonomamente.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art.

83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “*Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente (soccorso istruttorio), ma non applica alcuna sanzione.*” e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- FERRI - S.R.L. - VIA MATTEOTTI 2 - GARBAGNA NOVARESE (NO) C.F.01119210035 è ammessa con riserva poiché non risulta chiaro se possieda qualificazione ex art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni scorparabili riconducibili alla cat. OS30 (**speciali ex art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016**) previste dal bando di gara ed oggetto di dichiarazione al punto 7) del formulario predisposto dall’Amministrazione.

Peraltro codesto operatore DICHIARA AL PUNTO 18 DI VOLER SUBAPPALTARE DETTE LAVORAZIONI, fatto possibile nel limite del 30% dell’importo delle medesime come previsto dal bando di gara che richiamando la legge prevede:” *Dette lavorazioni non sono avvalibili e sono subappaltabili nel limite massimo del 30% del loro importo e con unico contratto ai sensi dell’art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.*”

Da detta subappaltabilità nel limite del 30% del loro importo ne deriva che almeno il 70 % deve essere eseguito in proprio dal concorrente che sia in possesso di idonea qualificazione.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art.

83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “*Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente (soccorso istruttorio), ma non applica alcuna sanzione.*” e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- I.C.E. DI MILIA SIMONE - CORSO V. EMANUELE II 142 - 09124 CAGLIARI - C.F. 02472420922 è ammessa con riserva **poiché non ha reso in maniera univoca la dichiarazione di cui al punto 15) della dichiarazione di gara (All. A), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente, una** delle tre opzioni ivi previste.

Il punto 15) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 15) della dichiarazione (All. A), dispone, infatti, che occorre dichiarare **alternativamente** “*a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. (indicare quali) e di aver formulato l’offerta autonomamente*”.

Nella dichiarazione presentata da codesto operatore economico sono state effettuate due scelte a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente, e b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente (soccorso istruttorio), ma non applica alcuna sanzione.”* e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- L'ARCOBALENO DI BOFFA ANGELO - VIA DELLE FORNACI N.9 - 10015 IVREA (TO) - C.F. BFFNLR72R03E379V ammesso con riserva poiché non risulta chiaro se possieda qualificazione ex art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni scorporabili riconducibili alla cat. OS30 (**speciali ex art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016**) previste dal bando di gara ed oggetto di dichiarazione al punto 7) del formulario predisposto dall'Amministrazione.

Peraltro codesto operatore DICHIARA SIA AL PUNTO 17) CHE AL PUNTO 18 DEL FORMULARIO DI VOLER SUBAPPALTARE DETTE

LAVORAZIONI, fatto possibile nel limite del 30% dell'importo delle medesime come previsto dal bando di gara che richiamando la legge prevede:” Dette lavorazioni non sono avvalibili e sono subappaltabili nel limite massimo del 30% del loro importo e con unico contratto ai sensi dell’art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.”

Da detta subappaltabilità nel limite del 30% del loro importo ne deriva che almeno il 70 % deve essere eseguito in proprio dal concorrente in possesso di idonea qualificazione.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “*Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente (soccorso istruttorio), ma non applica alcuna sanzione.*” e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- OCTOPUS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - VIA FELICE FIORE SNC - PALAZZO QUADRIFOGLIO 87100 COSENZA - C.F. 11452041004 è ammessa con riserva poiché non ha reso la dichiarazione di cui al punto 3) della dichiarazione di gara (All. A), secondo cui bisogna dichiarare, barrando **alternativamente, una delle tre opzioni** previste

Il punto 3) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 3) della dichiarazione (All. A), dispone, infatti, che occorre dichiarare **alternativamente** ”che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il

diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 12.03.1999 n. 68) ovvero di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma (barrare l'opzione interessata):

0 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

0 avendo alle dipendente un numero di lavoratori compreso tra i 35 e 35 non avendo effettuato alcuna assunzione del 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99)".

Risulta altresì mancante la dichiarazione di cui al punto 15) della dichiarazione di gara (All. A), secondo cui bisogna dichiarare, barrando **alternativamente , una delle tre opzioni ivi previste.**

Il punto 15) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 15) della dichiarazione (All. A), dispone, infatti, che occorre dichiarare **alternativamente** “a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. (indicare quali) e di aver formulato l’offerta autonomamente”.

La Commissione ricorda che l’ art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 espressamente prevede:”**Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso**

istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro”.

La Commissione di gara, vista l'essenzialità delle irregolarità ha ritenuto, in applicazione della citata norma, di ricorrere al soccorso istruttorio e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- SIAL S.R.L. - STRADA REGIONE GALLI N.3 - 10045 PIOSSASCO (TO) - C.F. 10050280014 è ammessa con riserva poiché non risulta chiaro se possieda qualificazione ex art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni scorparabili riconducibili alla cat. OS30 (**speciali ex art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016**) previste dal bando di gara ed oggetto di dichiarazione al punto 7) del formulario predisposto dall'Amministrazione.

Peraltro codesto operatore rende in merito al subappalto di dette lavorazioni due dichiarazioni tra loro contrastanti :al punto 17) del formulario predisposto dall'amministrazione ed utilizzato dal dichiarante attesta di voler subappaltare, tra l'altro, l' OS30 nei limiti di legge, al punto 18) del

medesimo formulario, dedicato appositamente al subappalto delle SIOS, dichiara di *voler subappaltrare tutte le lavorazioni di OS30* fatto peraltro contrario ai disposti di legge .

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente (soccorso istruttorio), ma non applica alcuna sanzione.”* e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

Si dà atto che hanno fatto ricorso all'Istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016 le imprese partecipanti A.T.I. EDILNEC S.R.L. (C.F. 03951330616)/CED IMPIANTI S.R.L. (C.F. 00619100076) - CORSO RE UMBERTO 94 - 10128 TORINO (impresa ausiliaria: Consorzio Stabile Real Eurogroup); ENERGY MAX PLUS S.R.L. - VIA L. PASTEUR 3 - 80026 CASORIA (NA) - C.F. 05834881210 (impresa ausiliaria: Isolsud SNC); A.T.I. ITA.CO S.R.L. (C.F. 11530420014)/CREA.MI. S.R.L. (C.F. 08287360963) - VIA GIUSEPPE GALLIANO 15 - 10129 TORINO (impresa ausiliaria: Cooperativa Edile Canavesana) e COTOLO S.R.L. - VIA PRIMO SETTEMBRE 37 - 98123 MESSINA - C.F. 03269460832 (impresa ausiliaria: Consorzio stabile costruendo SRL).

Si dà altresì atto che:

- I'A.T.I. C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00447840356)/S.I.E.C.I. S.R.L. (C.F. 05664650016)
- VIA PANSA N. 55/I - 42124 REGGIO EMILIA individua come esecutrice dei lavori l'impresa consorziata Impreges SRL;
- il CONSORZIO ELETTRICISTI DI TORINO E PROVINCIA - S.C. - VIA COGNE 23/D - TORINO (TO) - C.F. 01977460011 individua come esecutrice dei lavori l'impresa consorziata Electrotecnical New Generation di Maffia Luca;
- OCTOPUS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - VIA FELICE FIORE SNC - PALAZZO QUADRIFOGLIO 87100 COSENZA - C.F. 11452041004 individua come esecutrice dei lavori l'impresa consorziata Eurocostruzioni Group.

Si rinvia alla seduta pubblica del 22/05/2017, ore 9,00 per le comunicazioni circa l'esito delle integrazioni o regolarizzazioni di gara che verranno richieste ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/201638 agli operatori economici ammessi con riserva e per la successiva apertura delle offerte economiche.

La Commissione di gara sigilla le offerte in un plico e lo consegna alla Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni per la custodia e la medesima comunica che lo inserirà in armadio blindato, ubicato presso l'ufficio dirigenziale del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni in corso Inghilterra 7, Torino, sino al giorno in cui ci sarà la seduta pubblica di comunicazione dell'esito delle ammissioni con riserva.

La Commissione di gara chiude i propri lavori alle ore 12,50.

Il presente verbale non tiene luogo di contratto.

FIRMATO IN ORIGINALE DAI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE

AD/sc